



INCOTERMS

Con il termine “**Incoterms**” (contrazione di *International Commercial TERMS*) si indica la serie di termini utilizzati nel campo delle importazioni ed esportazioni, validi in tutto il mondo, che definiscono in maniera univoca e senza possibilità di errore ogni diritto e dovere competente ai vari soggetti giuridici coinvolti in un’operazione di trasferimento di beni da una nazione ad un’altra. Essi sono fissati dalla Camera di Commercio Internazionale (*ICC – International Chamber of Commerce*).

La prima versione degli Incoterms fu realizzata nel 2000 (da qui il nome “Incoterms 2000”); successivamente, tali clausole sono state riviste e modificate: tale revisione è nota con il nome di “Incoterms 2010” e prevede 11 diverse clausole contrattuali che differiscono a seconda della ripartizione dei costi e dei rischi connessi al trasporto internazionale delle merci tra buyer e seller; esse sono organizzate in quattro gruppi.

Eccole di seguito riportate:

- Gruppo E (derivato da ex, cioè partenza):
 - EXW: Ex Works
- Gruppo F (derivato da free, cioè trasporto non pagato):
 - FCA: Free Carrier
 - FAS: Free Alongside Ship
 - FOB: Free On Board
- Gruppo C (derivato da cost, cioè trasporto pagato in partenza):
 - CFR: Cost and Freight
 - CIF: Cost, Insurance and Freight
 - CPT: Carriage Paid To
 - CIP: Carriage and Insurance Paid to
- Gruppo D (derivato da destination, cioè arrivo):
 - DAT: Delivery At Terminal
 - DAP: Delivery At Place
 - DDP: Delivered Duty Paid

Man mano che si scorre l’elenco riportato diminuiscono gli obblighi e i rischi in capo all’acquirente, specularmente crescono quelli per il venditore.

Rispetto agli “Incoterms 2000”, gli “Incoterms 2010” differiscono per la razionalizzazione all’interno delle sigle DAT e DAP di altre 4 clausole (DAF – Delivered At Frontier, DES – Delivered Ex Ship, DEQ – Delivered Ex Quay, DDU – Delivered Duty Unpaid); inoltre è stato specificato come le rese FAS, FOB, CFR e CIF siano utilizzabili solo per il trasporto marittimo o per vie d’acqua interne, mentre le restanti possono essere adoperate anche per qualsiasi altro tipo di trasporto.


Il seguente schema mostra in maniera visuale il passaggio di obblighi e rischi tra le due parti (con le eventuali esclusioni di costo), l’obbligo di stipula di un contratto di trasporto e/o di assicurazione, a chi compete lo sdoganamento in import e in export della merce e, infine, le modalità di trasporto a cui sono applicabili.

TRANSPROFESSIONAL

Obbligazioni del **VENDITORE**

Obbligazioni del **COMPRATORE**

REGOLE PER QUALUNQUE MODO DI TRASPORTO



REGOLE SOLO PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE



Ⓣ indica l'obbligazione di stipulare il contratto di trasporto

Ⓜ indica facoltà di stipulare il contratto di trasporto

Ⓜ/Ⓜ indica l'obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione

● indica l'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'importazione

○ indica l'obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all'esportazione